

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2893 del 09/06/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ITALSFORM S.P.A. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in cuoio per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 14
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3005 del 09/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ITALSFORM S.P.A. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in cuoio per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 14**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 20/02/2021, acquisita al Prot. Com.le 2638 e da Arpa PG/2021/28423 del 23/02/2021, da **ITALSFORM S.P.A.** nella persona di Ricchi Davide, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli Via Cavina n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in cuoio per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 14, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione a completamento relativamente all'impatto acustico prodotta dalla ditta in data 11/03/2021, acquisita al Prot. Com.le 3705 e da Arpae al PG/2021/39640;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 22/03/2021 con Nota Prot. Com.le 4171, acquisita da Arpae al PG/2021/44285, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Visto** che in data 26/03/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2021/47505;

**Atteso** che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 3767 del 12/03/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/39640, ad oggetto "PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE IMPATTO ACUSTICO – PARERE FAVOREVOLE" il Responsabile del Settore Tecnico - Ufficio AA.EE./SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato quanto segue: *"In relazione alla dichiarazione presentata in data 20/02/2021 prot. 2638 e alla successiva integrazione agli atti prot. 3705 del 11/03/2021 dalla ditta in oggetto e riferita all'impatto acustico al fine del rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, SI PRENDE ATTO della VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO relativo ad un nuovo impianto di aspirazione polveri (Emissione E1) dello stabilimento della ITALSFORM SPA in Via Cavina n. 14 nel Comune di San Mauro Pascoli. Visto: che lo stabilimento della ITALSFORM SPA insiste sul territorio comunale in cui sono ubicati i ricettori R1, R2 ed R3; Vista: la zonizzazione acustica del territorio del Comune di San Mauro Pascoli in cui inserisce la ITALSFORM SPA ed i relativi ricettori della V classe acustica; Vista: valutazione di impatto acustico in cui il Tecnico competente attesta che "per quanto emerso dalle campagne di misure fonometriche e per le considerazioni esposte nei capitoli precedenti, si evince che con l'installazione delle sorgenti di progetto e la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica, è possibile affermare in via previsionale che: 1) Sarà rispettato il limite di Zonizzazione Diurno di Classe V al confine di pertinenza. 2) Sarà rispettato il limite di Zonizzazione Diurno di Classe V presso i ricettori R1, R2 ed R3. 3) Sarà rispettato il limite del criterio differenziale Diurno su R1, R2 ed R3."* Pertanto si esprime favorevole quanto all'impatto acustico.";

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 08/06/2021.

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ITALSFORM S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituirà il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, **la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di messa in esercizio dell'emissione modificata E1** da comunicare ai sensi della prescrizione 4. dell'Allegato A del presente atto:

- autorizzazione n. 656 del 23/10/2007 prot. n. 92982/07, così come modificata con atto n. 231 del 04/06/2012 Prot. n. 57197/12 e con atto n. 394 del 31/08/2012 prot. n. 84357/12, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a ITALSFORM;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ITALSFORM S.P.A.** (C.F./P.IVA 01641560402) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli Via Cavina n. 14, **per lo stabilimento di fabbricazione di parti in cuoio per calzature, sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Cavina n. 14**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa a decorrere dalla data di messa in esercizio dell'emissione modificata E1 da comunicare ai sensi della prescrizione 4. dell'Allegato A del presente atto.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base della autorizzazione n. 656 del 23/10/2007 prot. n. 92982/07, così come modificata con atto n. 231 del 04/06/2012 Prot. n. 57197/12 e con atto n. 394 del 31/08/2012 prot. n. 84357/12, rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a ITALSFARM.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la Ditta ha richiesto le modifiche di seguito riportate:

- emissione E3 "rifinitura, sformatura" – saranno scollegati i pantografi multifunzione che, insieme alle spazzolatrici, levigatrici e frese Jordan, attualmente sono collegati al sistema di aspirazione e convogliamento; l'emissione non subirà modifiche per quanto concerne i parametri autorizzati (portata, durata, altezza) e la tipologia di inquinanti emessi;
- emissione E1 "lavorazioni meccaniche di rifinitura delle suole" – sarà modificato il sistema di aspirazione e convogliamento al fine di migliorare l'efficienza di captazione degli inquinanti e di collegare altri macchinari, quali smerigliatrici e i pantografi multifunzione in precedenza collegati a E3: il valore di portata in emissione passerà da 32.000 Nmc/h a 58.000 Nmc/h; il filtro a maniche esistente sarà sostituito da un nuovo filtro a maniche, preceduto da un ciclone, adeguato alla nuova portata; il cammino di emissione di nuova realizzazione risulterà spostato rispetto alla precedente autorizzazione, pur con ubicazione nello stesso lato dello stabilimento;
- emissione E2 "masticiatura" – sarà operata una riorganizzazione delle postazioni di lavoro esistenti (cabine di verniciatura, banchi mastice, banchi colore) che rimarranno collegate al sistema di aspirazione e convogliamento esistente, l'emissione non subirà alcuna modifica né nei parametri autorizzati (portata, durata, altezza) né nella tipologia di inquinanti emessi; sono confermati i consumi già autorizzati, ovvero 2.000 kg/a di prodotti vernicianti e 2.000 kg/a di mastici.

A seguito delle seguenti valutazioni:

- la vigente autorizzazione n. 394 del 31/08/2012 ha una validità di di 15 anni dalla data di rilascio del precedente atto n. 656 del 23/10/2007, quindi con scadenza al 23/10/22;
- ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, quindi in questo caso entro il 23/10/2021;

la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ricompresa all'interno dell'AUA, è stata considerata quale rinnovo della autorizzazione in scadenza con modifica sostanziale.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per la medesima azienda o per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non neces-

sario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E1 “lavorazioni meccaniche di rifinitura delle suole” – le attività sottoposte a captazione e aspirazione, quali smerigliatura, cardatura, taglio, spazzolatura, ecc., sono comprese nel parere n. 13364 del 08/02/1999 dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, parere espressamente riferito al settore calzaturiero, che così recita: *“le operazioni di fresatura, smerigliatura e quant'altro possa produrre polveri, devono essere aspirate e dotate di filtri a manica aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) del parere n. 2847 espresso nella seduta del 20 maggio 1991, tali da rispettare i seguenti limiti di emissione: Concentrazione massima ammessa di inquinanti Materiale particellare 10 mg/Nmc”*.

Tenuto conto che l'emissione sarà dotata di un filtro a maniche (con pressostato differenziale) conforme alla prescrizione sopra riportata, si applica il valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri”. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione modificata, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;

- emissione E2 “masticiatura, tinteggiatura e banco colore” - le attività sottoposte a captazione e aspirazione, quali tinteggiatura, verniciatura, masticiatura, sono comprese nel parere n. 13364 del 08/02/1999 dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, parere espressamente riferito al settore calzaturiero, che così recita: *“per l'impiego di collanti; mastici, cere, sgrassanti solventi; diluenti, reticolanti ed in genere di materie prime a base di sostanze organiche volatili, il cui consumo non superi il quantitativo di 20 kg/giorno, è prevista la sola tenuta di un registro, dalle pagine bollate dall'Autorità preposta al controllo e firmate dalla direzione aziendale, su cui annotare i consumi di materie prime, da mettere a disposizione della suddetta Autorità”*. L'attività di masticiatura è altresì compresa all'Allegato 4.14 “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che al punto 4. stabilisce un valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup>. Ritenuto che tale valore limite sia ascrivibile anche alla attività di verniciatura/tinteggiatura, sulla base di attività di verniciatura assimilabili codificate nei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R. e negli allegati alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si ritiene di prescrivere il valore limite pari a 50 mg/Nm<sup>3</sup> per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)”; considerato che nella precedente autorizzazione non era fissato alcun valore limite in emissione, si prescrive che entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio della emissione, al fine di verificare il rispetto del valore limite imposto. Tenuto conto, infine, che il consumo complessivo di materie prime per verniciatura/tinteggiatura e masticiatura è inferiore a 20 kg/giorno, il monitoraggio periodico sarà sostituito dalla tenuta di un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, su cui annotare i consumi mensili di prodotti per verniciatura/tinteggiatura e masticiatura;
- emissione E3 “rifinitura, sformatura” – si applicano le medesime valutazioni e condizioni sopra esposte per l'emissione E1, ad eccezione dei monitoraggi: trattandosi di emissione esistente sostanzialmente invariata, non sono richiesti monitoraggi di messa a regime o di verifica al rilascio della autorizzazione, la Ditta dovrà proseguire con i monitoraggi con frequenza almeno annuale;
- tenuto conto che sulle emissioni E1 ed E3 sarà installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tali impianti possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene opportuno prescrivere quanto segue:
  - gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E1 ed E3 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere

- annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- emissioni E4, E5, E6 e E7 – sono relative ad impianti termici civili alimentati a metano, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

Il Comune di San Mauro Pascoli, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

#### **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 656 del 23/10/2007 prot. n. 92982/07, così come modificata con atto n. 231 del 04/06/2012 Prot. n. 57197/12 e con atto n. 394 del 31/08/2012 prot. n. 84357/12, ed anche dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 20/02/2021 P.G.N. 2638, e successive integrazioni.

#### **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E4 – IMPIANTO TERMICO** (110,9 kW, a metano)

**EMISSIONE E5 – IMPIANTO TERMICO** (190 kW, a metano)

**EMISSIONE E6 – IMPIANTO TERMICO** (33,3 kW, a metano)

**EMISSIONE E7 – IMPIANTO TERMICO** (34 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

#### **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di parti in cuoio per le calzature sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### **EMISSIONE E1 – LAVORAZIONI MECCANICHE DI RIFINITURA DELLE SUOLE**

Impianto di abbattimento: ciclone, filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	58.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

## EMISSIONE E2 – MASTICIATURA, TINTEGGIATURA E BANCO COLORE

Portata massima	7.600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

## EMISSIONE E3 – RIFINITURA, SFORMATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> ([https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di San Mauro Pascoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. **Entro 120 giorni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla emissione E2, al fine di verificare il rispetto del valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili espressi come C-organico totale" (precedentemente non assoggettata al rispetto di un valore limite). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E1 e E3 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione E2** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 11., dei consumi di materie prime per verniciatura/tinteggiatura e masticiatura validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere superiori a kg 2.000 di mastice e kg 2.000 di prodotti vernicianti a base di solvente all'anno.
10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 e E3** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di materie prime per verniciatura/tinteggiatura e masticiatura, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 9;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 e E3**, così come richiesto al precedente punto 10.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**